


Lavoro dopo Naspi

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/> - Noemi Secci)



Se il beneficiario dell'indennità di disoccupazione trova un nuovo impiego dopo averla ricevuta, deve restituire l'intero importo?

La Naspi, la nuova indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti [1], ha la funzione di sostenere il reddito di chi ha perso involontariamente l'impiego. Ci si domanda dunque, in caso di nuovo **lavoro dopo Naspi**, se l'indennità debba essere restituita, dato che il disoccupato non è più tale e percepisce un nuovo reddito.

A questo proposito, è bene sapere che la Naspi può essere percepita sia mensilmente, che in forma anticipata, nel caso in cui il beneficiario intenda avviare una nuova attività di lavoro autonomo.

Nell'ipotesi in cui la Naspi sia percepita mensilmente, non sempre si decade dall'indennità per aver trovato un nuovo lavoro, ma le "sorti" dell'indennità di disoccupazione dipendono dalla durata e dalla tipologia della nuova occupazione (lavoro autonomo, dipendente o parasubordinato- collaborazione), nonché dal reddito derivante.

È differente l'ipotesi in cui la Naspi sia percepita in un'unica soluzione per avviare una nuova attività in proprio e l'interessato trovi un impiego subordinato, prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe avuto diritto al trattamento in forma periodica. Sul punto, si è di recente espressa la Corte costituzionale [2].

Indice

- [1 Nuovo lavoro durante il periodo di percezione della Naspi periodica](#)
- [2 Nuovo lavoro a termine durante il periodo di percezione della Naspi periodica](#)
- [3 Naspi anticipata per avvio di un'attività in proprio](#)
- [4 Nuovo lavoro dipendente dopo Naspi anticipata](#)
- [5 Nuovo lavoro parasubordinato dopo Naspi anticipata](#)

Nuovo lavoro durante il periodo di percezione della Naspi periodica

Se la **Naspi** è liquidata al lavoratore in forma periodica- mensile ed il beneficiario trova un nuovo lavoro, è considerato comunque disoccupato e continua ad avere diritto all'indennità se [3]:

- svolge un'attività lavorativa subordinata, di durata superiore ai 6 mesi, dalla quale derivi un reddito imponibile Irpef non superiore a **8.145 euro annui**;
- svolge un'attività di lavoro autonomo, indipendentemente dalla durata, dalla quale derivi un reddito non superiore a **4.800 euro annui**.

In questi casi, però, la Naspi è **ridotta** in misura pari all'**80% del reddito** di lavoro percepito (ad esempio, se si percepiscono mille euro, 800 euro vengono tolti dal sussidio).

Nuovo lavoro a termine durante il periodo di percezione della Naspi periodica

Se il disoccupato è impiegato con un nuovo rapporto di lavoro subordinato e questo è di durata **sino a 6 mesi**, nonostante il reddito sia superiore alla soglia di esenzione fiscale l'interessato non decade dalla Naspi periodica e non subisce tagli dell'importo: l'indennità viene soltanto sospesa e al termine della **sospensione** riprende a decorrere normalmente.

La durata massima della sospensione è pari a **180 giorni** (6 mesi), ma si riferisce al singolo rapporto di lavoro: in caso di più rapporti, quindi, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere.

Chi svolge prestazioni di **lavoro occasionale**, con contratto di prestazione occasionale ([PrestO](#)) o con Libretto famiglia (Lf), è considerato in stato di disoccupazione dato che, per espressa previsione normativa, i compensi percepiti non incidono su questo status. La Naspi non viene dunque ridotta.

Naspi anticipata per avvio di un'attività in proprio

Il decreto che disciplina la Naspi [4] prevede, per il lavoratore avente diritto all'**indennità di disoccupazione**, la possibilità di richiederne la **liquidazione anticipata** ed integrale, come incentivo per mettersi in proprio.

Nel dettaglio, la **Naspi anticipata** serve per agevolare l'avvio di un'attività autonoma o d'impresa individuale o, ancora, per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio.

Nuovo lavoro dipendente dopo Naspi anticipata

Il decreto che disciplina la Naspi [5] dispone anche che il lavoratore è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, se viene **assunto come dipendente** prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la **liquidazione anticipata** dell'indennità. L'unica eccezione

consiste nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato risulti instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La **restituzione per intero** dell'indennità è disposta anche nel caso in cui dalla nuova occupazione subordinata, iniziata durante il periodo per il quale avrebbe avuto diritto alla Naspi periodica, derivi un reddito molto basso: lo ha confermato la Corte costituzionale, con una nuova sentenza [2].

Nuovo lavoro parasubordinato dopo Naspi anticipata

Se il beneficiario della **Naspi anticipata** viene rioccupato come lavoratore parasubordinato, e l'avvio dell'attività avviene nel periodo teorico di spettanza dell'indennità, può accadere che il rapporto di **collaborazione** termini durante il periodo teorico nel quale l'interessato avrebbe avuto diritto alla Naspi (qualora fosse stata erogata normalmente, in più ratei mensili), oppure successivamente.

Nel primo caso, se il lavoratore, a fronte della cessazione, presenta la domanda di indennità di **disoccupazione Dis-coll** (l'indennità spettante ai parasubordinati), in caso di riconoscimento l'interessato potrebbe aver diritto a due prestazioni di disoccupazione per lo stesso periodo. Per evitare che questo avvenga, l'Inps riconosce la Dis-coll (quando dovuta) per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza della **Naspi anticipata**.

Nel secondo caso (rapporto di collaborazione che termina dopo la fine del periodo teorico di spettanza della Naspi), la Dis-coll può essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due indennità di disoccupazione.

Note

[1] D.lgs. 22/2015.

[2] C. Cost., sent. 194/2021.

[3] Art. 4 Co. 15 D.L. 4/2019. Circ. Anpal 1/2019.

[4] Art.8, Co. 1, D.lgs 22/2015.

[5] Art.8, Co. 4, D.lgs 22/2015.